

PEBA Piano Eliminazione Barriere Architettoniche Comune di Porto Torres

Committente:
Comune di
Porto Torres

All.B

PIANO DEFINITIVO
Norme Tecniche di Attuazione

Data:
Maggio 2024



domo.blo
PROGETTARE NATURALE
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Il Sindaco:
Massimo Mulas

Il Dirigente:
Ing. Massimo Ledda

Il RUP:
Arch. Fabrizia Muzzu

Progettista:
Arch. Gavino Cau

Collaboratore:
Arch. Maria Laura
Porqueddu

INDICE

Art. 1 Prescrizioni di legge.....	pag.3
Art. 2 Indirizzi.....	pag.3
Art. 3 Nuovi edifici.....	pag.3
Art. 4 Edifici esistenti.....	pag.3
Art.5 Edifici soggetti a vincolo.....	pag.3
Art.6 Marciapiede e percorsi pedonali: prescrizioni	pag.4
Art. 7 Marciapiedi e percorsi pedonali: indirizzi.....	pag.7
Art.8 Attraversamenti pedonali: prescrizioni.....	pag.10
Art.9 Attraversamenti pedonali: indirizzi.....	pag.10
Art.10 Fermate dei mezzi di trasporto pubblici: indirizzi.....	pag.11
Art.11 Parcheggi riservati: prescrizioni	pag.12
Art.12 Parcheggi riservati: indirizzi.....	pag.14
Art.13 Parchi e giardini pubblici: prescrizioni.....	pag.14
Art.14 Parchi e giardini pubblici: indirizzi.....	pag.14
Art.15 Edifici pubblici: prescrizioni.....	pag.15
Art.16 Edifici pubblici: indirizzi.....	pag.23
Art.17 Edifici sedi di attività aperte al pubblico: prescrizioni.....	pag.23
Art.18 Controllo sugli interventi.....	pag.23

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Prescrizioni di legge

Il presente documento riassume la normativa vigente in materia di barriere architettoniche applicabile agli edifici pubblici e agli spazi urbani che hanno carattere prescrittivo e vincolante come da DPR 503/96 art.1, per quanto riguarda le norme tecniche precisa che devono essere applicate i casi seguenti:

- agli edifici e spazi pubblici di nuova realizzazione ancorché di carattere temporaneo;
- agli edifici esistenti in cui si prevedono interventi di ristrutturazione;
- a tutti gli interventi suscettibili di limitare l'accessibilità agli spazi;
- a tutti gli interventi di cambio di destinazione d'uso se finalizzata all'uso pubblico;
- a tutti i servizi speciali di pubblica utilità;
- agli edifici e spazi pubblici già esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa per migliorarne la fruibilità.

In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente PEBA a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

Art. 2 Indirizzi

1. Gli indirizzi delle presenti NTA (Norme Tecniche d'Attuazione) forniscono informazioni utili a progettisti, esecutori, amministratori, Enti che intervengono su spazi e servizi comunali, al fine di interpretare correttamente le norme e di migliorare la qualità degli spazi.

Art. 3 Nuovi edifici

Nei nuovi edifici le presenti norme hanno carattere prescrittivo e inderogabile.

Art. 4 Edifici esistenti

1. Negli edifici esistenti o per le loro parti sono ammesse deroghe alle norme in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche. Tale norma è anche derogabile per quanto riguarda i locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.


Art.5 Edifici soggetti a vincolo

1. Per gli edifici soggetti a vincolo ex art. 1 L. 1497/39 (Protezione bellezze naturali) ed ex art 2 L. 1089/39 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico) come sostituiti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004, parte terza e parte seconda, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato mediante opere provvisorie ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie; la mancata applicazione delle norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio (DPR 503/96 art. 19).

TITOLO 2 – NORME SUGLI SPAZI URBANI

Art.6 Marciapiede e percorsi pedonali: prescrizioni

1. Larghezza utile minima di passaggio 90 cm, al netto di arredi e ostacoli di qualsiasi natura (DM 236/89 art.8.1.2.).
2. Tutti gli interventi degli impianti a rete devono preventivamente essere autorizzati dall'ufficio tecnico comunale in modo da rispettare le normative in ambito urbano con particolare riferimento agli spazi minimi di passaggio nel marciapiede o di attraversamento stradale.
3. Spazi per l'inversione del senso di marcia in piano ogni 10 m (DM 236/89 art.8.1.2.) di dimensioni pari a 150 x 150 cm o 140x170 (DM 236/89 art. 8.0.2.).
4. La pendenza longitudinale massima di norma non deve superare il 5% (DM 236/89 art. 8.2.1.), in caso ciò non sia possibile sono ammesse pendenze superiori per adeguamento che devono comunque rispettare i valori minimi previsti dal seguente grafico (fig.1).




(fig.1): rapporto tra sviluppo lineare in metri e pendenza in percentuale Fonte: (DM 236/1989 art.8.1.11. Comma 7)

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano di sosta ogni 15 metri di lunghezza con profondità minima di 1,50 m; per pendenze superiori, la lunghezza va proporzionalmente ridotta fino a 10 metri per pendenze dell'8% (DM 236/89 art.8.2.1.).

5. Inclinazione trasversale massima 1% (DM 236/89 art. 8.2.1.);
6. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm (DM 236/89 art.8.2.1.);
7. Il raccordo tra marciapiede e carreggiata: pendenza massima del 15%, dislivello massimo 15 cm (DM 236/89 art.8.2.1; DPR 503/96 art.5);
8. Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal piano di calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento (DM 236/89 art.8.2.1.);
9. Le svolte e i cambi di direzione devono avvenire in piano. In caso di svolta ortogonale, la zona interessata alla svolta per almeno 1,70 m su ciascun lato deve risultare in piano e priva di interruzioni (DM 236/89 art. 8.2.1.).


10. La larghezza minima di una rampa deve essere di 0,90 m per permettere il transito di una persona su sedia a rotelle e di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone (DM 236/89 art. 8.1.11.). (figg. 2-3-4-5)

TIPOLOGIA DI RAMPA 1




(fig.2)

TIPOLOGIA DI RAMPA 2




(fig.3)

TIPOLOGIA DI RAMPA 3



(fig.4)

TIPOLOGIA DI RAMPA 4



(fig.5)

11. Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m dove 1,40 in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte (DM 236/89 art. 8.1.11.).

12. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti (DM 236/89 art. 4.2.1.).


13. La pavimentazione dev'essere antisdrucciolevole e cioè deve avere un coefficiente di attrito superiore ai 0,40, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd (DM 236/89 art. 8.2.2.).

14. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, devono essere installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote (DM 503/96 art.9 Comma 3).
15. Segnaletica: Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (ora D.P.R. 24 luglio 1996 n.503).
16. Le intersezioni tra percorsi pedonale e spazi carrabili devono essere segnalate anche ai non vedenti (DM 236/89 art.4.2.1.).
17. Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle e per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, più in generale ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive (DM. 236/89 art. 4.3).

Art. 7 Marciapiedi e percorsi pedonali: indirizzi


1. Nel rispetto del DM 236/89 art.8.1.2 in caso di interventi che diminuiscono la larghezza del marciapiede essa deve rimanere di almeno 0,90 m (es: pali per la segnaletica, illuminazione pubblica, dissuasori, alberi e eventuale area di rispetto se non percorribile).
2. Tutti gli arredi mobili devono garantire larghezze minime di passaggio di almeno 0,90 m, la norma si applica anche ai bidoni per la raccolta differenziata che dovranno avere uno spazio apposito ricavato dalla presenza di banchine o da rientranze nelle proprietà private (DM 236/89 art. 8.1.2).
3. Le rastrelliere per biciclette vanno posizionate in modo che il loro ingombro non riduca il passaggio destinato ai pedoni a meno di 90 cm (DM 236/89 art.8.1.2.). Sono preferibili le rastrelliere a fissaggio alto in modo da ridurre l'ingombro; l'utilizzo è comunque consigliato al fine disincentivare i fenomeni di parcheggio improprio (sui marciapiedi, con fissaggio alla segnaletica verticale o alle recinzioni).
4. Tutte le siepi e gli elementi di vegetazione collocati lungo i percorsi pedonali, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, devono essere potati periodicamente al fine di non ridurre la sezione utile del marciapiede. Si raccomanda l'applicazione rigorosa e tempestiva delle norme e delle procedure già previste per sollecitare i privati a provvedere.
5. I pali per l'illuminazione pubblica e la segnaletica stradale devono essere posizionati a lato dello spazio destinato al passaggio dei pedoni, privilegiando soluzioni progettuali che permettano di collocare la paleria sui bordi del marciapiede. Qualora il palo non sia aderente a una recinzione o al cordolo del marciapiede, è necessario realizzare una differenziazione cromatica della parte inferiore del palo, per un'altezza minima di circa 1 metro da terra.
6. La pendenza trasversale massima per i marciapiedi è pari a 1%. Tutti gli interventi di nuova realizzazione devono rispettare il limite di pendenza trasversale, fatte salve eventuali esigenze tecniche debitamente documentate. In tutti gli interventi di manutenzione su marciapiedi la cui pendenza trasversale sia superiore a questo valore, si devono mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a ridurre il più possibile la pendenza trasversale, che costituisce

un ostacolo rilevante alla percorribilità con ausili motori. In corrispondenza ai passi carrai privati in quota con il marciapiede, è preferibile mantenere pendenza ridotta sul marciapiede (1%) eventuali pendenze maggiori del 1% possono essere realizzate sul lato carrabile esterno al marciapiede stesso. In caso di accesso carraio a quota stradale, nel dislivello con il marciapiede ai lati del passo carraio, con dislivello massimo di 15 cm è preferibile realizzare rampe con pendenza massima pari a 15% (fig.6) e, in caso di assenza di guida naturale, su entrambi i lati del marciapiede, prima della linea di separazione tra marciapiede e pendenza di collegamento alla quota della carreggiata, è utile posizionare una segnale tattile (DM. 236/89 art. 8.2.1).6. Nella scelta delle piantumazioni si devono privilegiare soluzioni che costituiscano riferimenti sensoriali e che non siano posizionate immediatamente a ridosso dei passaggi pedonali per evitare la necessità di potature troppo frequenti



(fig.6) Schema di intervento sul marciapiede in caso di passaggi carrabili

7. In caso di intervento di manutenzione che interferisca con pista tattile o segnale tattile esistente, la pista o il segnale devono essere correttamente ripristinati per non interromperne la continuità e la funzionalità.
8. Tutte le caditoie posizionate sui marciapiedi o sui percorsi pedonali devono avere maglie non superiori a 2 cm ed essere disposte in senso trasversale alla direzione di marcia del pedone. Dove possibile, evitare di posizionare le caditoie in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
9. Qualora dal marciapiede, per raggiungere un servizio o un attraversamento stradale, sia necessario l'attraversamento di una pista ciclabile, è opportuno inserire idonea segnalazione tattile differenziata cromaticamente.
10. I marciapiedi, qualora non delimitati su almeno un lato da guide naturali (cordoli, muretti, recinzioni, ecc.) che consentano l'orientamento delle persone ipovedenti, devono avere adeguate guide artificiali (percorso tattile differenziato cromaticamente). In particolare i tratti di marciapiede complanari alla sede stradale non rettilinei devono avere dei percorsi tattili per guidare l'ipovedente al fine di evitare che possa ritrovarsi sulla sede stradale; gli attraversamenti stradali devono essere delimitati da segnale tattile codice "arresto-pericolo" successivo codice "direzione rettilinea" per indirizzare alla posizione dell'attraversamento, ed inoltre dovranno essere delimitati da eventuali dissuasori per evitare l'invasione da parte delle auto (fig.7).



(fig.7) Schema tipo di percorso tattile per persone non vedenti.

11. Gli spazi di risulta dei marciapiedi (es. isole per la raccolta rifiuti dismesse a seguito dell'introduzione della raccolta porta a porta, slarghi, aiuole, penisole, ecc.) devono essere prioritariamente utilizzati per la piantumazione di alberi e la collocazione di panchine, rastrelliere e altri elementi di arredo urbano, funzionali a migliorare la fruibilità e godibilità degli spazi senza ridurre lo spazio di passaggio sul marciapiede.

12. La pavimentazione del marciapiede deve essere durabile e mantenere nel tempo le caratteristiche previste dalla norma (continua, antisdrucciolevole, priva di asperità). Pertanto sono da preferire soluzioni con asfalto drenante e cemento drenante (DM 236/89 art. 8.2.2.).


Art.8 Attraversamenti pedonali: prescrizioni

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità (DPR 503/96 art.6).
2. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili a persone in sedia a rotelle (DPR 503/96 art.6).
3. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente (DPR 503/96 art.6).

Art.9 Attraversamenti pedonali: indirizzi


1. Gli attraversamenti pedonali devono essere segnalati mediante segnale tattile (tipo LVE - codice pericolo valicabile) cromaticamente differenziato e posizionato a 40 cm dalla linea di separazione tra marciapiede e carreggiata. Nel caso di attraversamento perpendicolare alla direzione di marcia o in posizione traslata rispetto allo spazio di percorrenza del pedone, è necessario integrare il segnale tattile con un tratto di segnale (codice direzione rettilinea, incrocio, svolta, in base alla situazione) che consenta l'individuazione dell'attraversamento.

2. Gli attraversamenti devono essere, fatti salvi casi di impossibilità tecnica, ortogonali alla strada, al fine di favorire l'orientamento autonomo. In caso di attraversamenti non ortogonali è necessario prevedere idonee segnalazioni tattili (fig.8).



(fig.8) Schema tipo di attraversamento pedonale ortogonale alla strada.

3. Ove possibile, è preferibile che gli attraversamenti pedonali siano realizzati alla quota del marciapiede (attraversamenti rialzati) e cromaticamente differenziati al fine di aumentare la visibilità dei pedoni.
4. Se l'attraversamento collega anche piste o percorsi ciclabili, deve essere del tipo ciclopedonale, con idonea larghezza, segnaletica orizzontale, verticale e illuminazione.
5. Tutti i raccordi tra scivolo del marciapiede e carreggiata destinati al transito pedonale (con esclusione dei saliscendi per il transito carrabile) devono essere privi di dislivello. La tolleranza massima ammessa è pari a 2,5cm, purché lo spigolo sia smussato e solo nei casi in cui non sia possibile ottenere la complanarità per ragioni tecniche (DM 236/89 art.8.2.1) (fig.9).



(fig.9) Raccordo strada-marciapiede: schemi tipo


Art.10 Fermate dei mezzi di trasporto pubblici: indirizzi

1. Pensiline, panchine e segnaletica verticale presenti nelle fermate devono lasciare uno spazio libero di passaggio pari a 90 cm.
2. Le fermate devono essere segnalate mediante idonea pavimentazione tattile cromaticamente differenziata.
3. Il pannello informativo (o tabella) deve essere integrato con informazioni in caratteri braille e testi ben contrastati cromaticamente.
4. La tabella e il cestino devono essere collocati in modo da non impedire il transito dei pedoni e non devono costituire pericolo per gli ipovedenti. Qualora siano presenti elementi sospesi ad altezza intercettabile dai pedoni, se non è possibile un riposizionamento più sicuro, gli stessi devono essere opportunamente segnalati mediante elementi prolungati fino a terra e avere una differenziazione cromatica.
5. Le fermate devono essere adeguatamente illuminate e ben visibili, analizzando attentamente l'idonea collocazione di altri elementi al fine di non ostacolare il passaggio e la sosta dei pedoni (es. paleria, fioriere, rastrelliere, ecc.).

Art.11 Parcheggi riservati: prescrizioni


1. Per ogni area di parcheggio è d'obbligo prevedere 1 parcheggio riservato ogni 50 posti o frazione, ubicato in aderenza ai percorsi e nelle vicinanze dell'edificio o attrezzatura (DM 236/89 art.8.2.3).
2. Dimensioni minime: larghezza minima 3,20 se a pettine, lunghezza minima 6,20 m se in linea (DM 236/89 art.8.2.3, DGRV 1428/2011 art.24) (figg. 10-11-12-13-14).

ESEMPIO 1




(fig.10) Schema tipo parcheggio disabili.

ESEMPIO 2a




(fig.11) Schema tipo parcheggio disabili.

ESEMPIO 2b




(fig.12) Schema tipo parcheggio disabili.

ESEMPIO 3a



(fig.13) Schema tipo parcheggio disabili.

ESEMPIO 3b



(fig.14) Schema tipo parcheggio disabili.

Art.12 Parcheggi riservati: indirizzi

1. Obbligo di verifica periodica dei termini di validità dei contrassegni mediante controllo incrociato dei dati anagrafici e dei titoli rilasciati.

Art.13 Parchi e giardini pubblici: prescrizioni

1. Per i percorsi pedonali all'interno delle aree verdi si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 6 e art.7.
2. Per eventuali servizi igienici, chioschi, altre attrezzature, si richiamano le norme per gli edifici di cui al successivo

Art.14 Parchi e giardini pubblici: indirizzi

1. I percorsi devono essere il più possibile rettilinei, chiaramente identificati mediante differenziazione cromatica e realizzati alla stessa quota del prato. Devono essere realizzati in materiali stabili nel tempo, compatti, omogenei e non soggetti a rapido dissesto, privilegiando soluzioni permeabili e ad elevato drenaggio per evitare ristagni (calcestruzzo drenante, terra stabilizzata, gomma antitrauma, ecc.). Sono da evitare i massetti in cls non drenante.
2. Le pavimentazioni a ghiaia sciolta vanno sostituite con pavimentazioni a finitura superficiale fine e compressa, la cui compattezza e resistenza favorisce la percorribilità anche a persone anziane, su sedia a ruote, ecc..
3. L'arredo deve facilitare l'orientamento, essere privo di spigoli vivi e di elementi sospesi non segnalati, prevedere aree di sosta e manovra adeguate per persone su sedia a ruote (es. tavoli con prolunghe e sedute adatte, fontanelle


con altezza adeguata a bambini e persone su sedia a ruote).

4. I giochi per bambini, oltre ai requisiti previsti per l'arredo, devono essere inclusivi, cioè accessibili a tutte le categorie di bambini compresi coloro con disabilità motorie o sensoriali.
5. Idonea segnaletica deve illustrare in modo semplice e intuitivo -testuale e grafico- le funzioni ospitate all'interno del parco ed essere integrata da informazioni tattili tipo Braille.
6. Nella scelta delle piantumazioni si devono privilegiare soluzioni che costituiscano riferimenti sensoriali e che non siano posizionate immediatamente a ridosso dei passaggi pedonali per evitare la necessità di potature troppo frequenti


TITOLO 2 – NORME SUGLI EDIFICI

Art.15 Edifici pubblici: prescrizioni

1. Deve essere previsto almeno un percorso di accesso all'edificio con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie. Il percorso deve avere andamento il più possibile regolare ed essere privo di strozzature, arredi, ostacoli che riducano la larghezza utile di passaggio di 90 cm. In punti non eccessivamente distanti la larghezza deve consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Ove sia necessario prevedere un ciglio per separare il percorso da zone non pavimentate, al fine ad assicurare l'immediata percezione visiva o acustica, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. (DM 236/89 art.8.1.2).
2. Porte di accesso facilmente manovrabili, luce netta 80 cm; spazio di manovra antistante e retrostante; dislivello massimo in corrispondenza della porta pari a 1 cm con spigolo arrotondato. Da evitare porte girevoli o a ritorno automatico non ritardato. Le porte vetrate devono avere vetri di sicurezza e facilmente individuabili mediante apposizione di segnali. Sono preferibili maniglie a leva curve e arrotondate ad altezza 90 cm; pressione massima 8 kg (DM 236/89 art.8.1.1. e DGRV 1428/2011 art.9).
3. Pavimenti complanari e non sdruciolevoli. Eventuali dislivelli devono essere superati con rampe e segnalati con variazioni cromatiche. Le soglie devono avere spigolo arrotondato. Eventuali grigliati devono avere maglie che non costituiscono pericolo. Gli zerbini devono essere incassati, le guide ancorate. Dislivello massimo 2,5 cm (DM 236/89 art.8.1.2 e art.8.2.2).
4. Larghezza minima dei corridoi 100 cm, slarghi ogni 10 m per l'inversione di direzione (150x150 o 140x170, in caso di adeguamento ammesso 130x130) (vedi figg. 15-16) (DM 236/89 art.8.1.9).



(fig.15) Circolazione libera da ostacoli




(fig.16) Circolazione libera da ostacoli

5. Infissi esterni con meccanismi di apertura facilmente manovrabili e percepibili; altezza delle maniglie o dispositivi equivalenti ad altezza 100-130 cm, anta apribile con pressione non superiore a 8 kg. Parapetto alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di diametro 10 cm. Traversa inferiore dell'anta sagomata o protetta (DM 236/89 art.8.1.3).


6. Porte interne di luce netta minima 75 cm, con spazi antistanti e retrostanti adeguatamente dimensionati; altezza delle maniglie compresa tra 85 e 95 cm; anta mobile apribile con pressione massima 8 kg. (DM 236/89 art.8.1.1). Gli arredi fissi non devono costituire ostacolo e devono essere privi di spigoli vivi. Tavoli: distanza libera minima frontale 1,50 m, laterale 1,20 m. Spazi di attesa liberi. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m. Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m. Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.(DM 236/89 art.8.1.4).

7. Terminali impianti raggiungibili anche da persona su sedia a ruote, facilmente individuabili e protetti dal danneggiamento per urto. Regolatori, citofoni, campanelli posti ad altezza compresa tra 40 e 140 cm come visibile nello schema (fig.17)(DM 236/89 art.8.1.5).





(fig.17) Schema di posizionamento degli impianti con altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese (DM. 236/89 Art.8.1.5) la presente scheda sostituisce quella allegata al dispositivo normativo in quanto di più facile lettura.

8. Servizi igienici: almeno un servizio igienico per piano deve essere accessibile. Spazio libero per accostamento laterale a tazza wc minimo 100 cm dall'asse del sanitario, accostamento frontale minimo 80 cm da bordo anteriore; preferibile l'accostamento bilaterale o la presenza di due wc con accostamento differenziato. Wc preferibilmente sospeso, distanza da parete di fondo 65 cm. Asse tazza a distanza minima 40 cm da parete laterale. Maniglioni in prossimità della tazza wc a 70 cm da terra, diametro 3-4 cm, a 5 cm dalla parete. Spazio libero per accostamento frontale al lavabo minimo 80 cm dal bordo anteriore. Lavabo con piano superiore ad altezza 80 cm, senza colonna e preferibilmente con sifone accostato o incassato, distanza bordo anteriore da parete di fondo 65 cm. Doccia a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono. Preferibili porte scorrevoli o aperte verso l'esterno (figg.18-19) (DM 236/89 art. 8.1.6).




(fig.18) Schema bagno disabili tipo


BAGNO DISABILI: ACCESSORI



Vista in pianta



Prospetto - vista frontale





Prospetto - vista laterale

(fig.19) Schema bagno disabili tipo


9. Scale: andamento omogeneo, scalini con le stesse caratteristiche geometriche per ogni rampa, pedata (p) min 30 cm antisdrucciolevole, somma doppio dell'alzata + pedata=62- 64 cm, pianta preferibilmente rettangolare e spigoli arrotondati. Larghezza minima 1,20 m e possibilità di passaggio barella con inclinazione massima del 15%. Lunghezza rampe contenuta o con pianerottoli. Parapetto e corrimano su entrambi i lati, altezza minima 100 cm, inattraversabile da sfera diametro 10 cm, con secondo corrimano a 75 cm se è prevista utenza prevalente di bambini. Obbligo di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio. Profondità spazi di sbarco idonea per garantire manovra su sedia a ruote (min 150 x 150); segnalazione tattile a pavimento per non vedenti a min 30 cm da primo e ultimo scalino ad ogni piano. Utilizzare differenziazioni cromatiche per le strisce antiscivolo, le pavimentazioni tattili, i corrimani (fig.20). (DM 236/89 art.8.1.10).

SCALE

1	Parapetto
2	Corrimano
3	Corrimano per bambini
4	Nastro marcagradino antiscivolo
5	Segnale tattile



CORRIMANO: dettagli esemplificativi




(fig.20) Scale: schemi

10. Rampe: larghezza minima 90 cm, pendenza massima 8% in caso di adeguamento, 5% in caso di nuova realizzazione; ogni 10 m e in caso di interruzioni per porte, prevedere ripiani orizzontali 1,50 x 1,50 o 1,40 x 1,40 m. Se il parapetto non è pieno, deve essere previsto un cordolo di altezza minima 10 cm. Dislivelli superiori a 3,20 m non sono accessibili se superati mediante rampe poste in successione (DM 236/89 art.8.1.11).

11. Ascensore: Dimensioni minime lunghezza 1,40 x larghezza 1,10m, porta luce minima 80cm, piattaforma di distribuzione minimo 1,50 x 1,50 m; in caso di adeguamento sono ammesse, se motivate, misure minime pari a 1,20 x 0,80, porta con luce 75 cm, sul lato corto, piattaforma 1,40x1,40m. Porte automatiche con meccanismo di arresto e inversione in caso di ostruzione; botoniera e citofono ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m e distanza minima 35 cm dalla porta, con numerazione in rilievo e traduzione in Braille. Segnale luminoso e di ricezione emergenza


e luce di emergenza. Arresto complanare al pavimento; segnalazione sonora di emergenza e di arrivo al piano. In adiacenza alla bottoniera esterna placca di riconoscimento in Braille (fig.20) (DM 236/89 art.8.1.12).

ASCENSORI




(fig.20) Ascensori

SERVOSCALA



PIATTAFORMA ELEVATRICE




(fig.21) Servoscala e piattaforme elevatrici

12. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori ai 4 m. Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. (fig.21). Le specifiche tecniche possono essere trovate all'interno dell'art. 8.1.13 del DM 236/89

13. Segnaletica: deve essere predisposta adeguata segnaletica che indichi le attività svolte, che faciliti l'orientamento e la fruizione e che fornisca informazioni sull'accessibilità dei percorsi, da integrare con apparecchi fonici o tabelle con targhe tattili. Devono essere previsti punti di riferimento ben riconoscibili e ogni situazione di pericolo deve essere immediatamente e chiaramente avvertibile tramite segnalazione visiva e acustica (DM 236/89 art.4.3).

14. Normativa antincendio: devono essere previsti ambienti protetti opportunamente distribuiti in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili ove ottenere i soccorsi (DM 236/89 art.4.6).

SALE PER RIUNIONI E SPETTACOLO



(fig.22) Sale per riunioni e spettacolo: esempio

15. Sale per riunioni e spettacolo: due posti riservati ogni 400 posti, con un minimo di due per capienze inferiori. Due spazi liberi riservati per sedia a ruote su pavimento orizzontale ogni 400 posti, con un minimo di due. Accessibilità ad almeno un servizio igienico, un camerino-spogliatoio e relativo servizio igienico (fig.22) (DM 236/89 art.5.2).

16. Sale per ristorazione: almeno una zona raggiungibile mediante percorso continuo e raccordato con rampe, con spazi liberi per sedia a ruote, e accessibilità di almeno un servizio igienico. Una parte dei tavoli deve essere accostabile frontalmente da sedia a ruote, larghezza minima 80 cm, altezza libera sottostante 65 cm e profondità minima 65 cm, altezza massima del piano 85 cm (DM 236/89 art.5.2).

17. I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe (DM 236/89 art.5.4)

18. Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile (DM 236/89 art.5.5)

19. In attesa di adeguamento, ogni edificio deve essere dotato, a cura dell'amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza per consentire la fruizione dei servizi espletati, collocato in luogo accessibile e contrassegnato con l'indicazione di "accessibilità condizionata". (DPR 503/1996 art.1).

Art.16 Edifici pubblici: indirizzi

1. Tutti gli edifici che ospitano servizi pubblici devono essere dotati di pannello segnaletico all'esterno dell'edificio, finalizzato a indicare il percorso accessibile a tutti per raggiungere l'interno dell'immobile. La segnaletica deve prevedere modalità di lettura da parte di non vedenti e ipovedenti (differenziazione cromatica, traduzione in Braille, targhe tattili). Nei pressi dell'ingresso deve essere prevista segnalazione tattilo-plantare di orientamento.
2. I dislivelli del pavimento non devono superare 1 cm.
3. È preferibile che i bagni attrezzati per disabili non siano differenziati per sesso e che l'accesso avvenga da locali non differenziati per genere, in modo da consentire l'accompagnamento della persona con disabilità da parte di persona di sesso diverso.
4. L'apertura di porte interne e di infissi esterni su corridoi, percorsi pedonali o altri spazi di passaggio non deve interferire con il transito delle persone. In situazioni esistenti, è obbligatorio segnalare lo spazio di ingombro dell'anta aperta mediante differenziazione cromatica del pavimento. La larghezza utile consigliata delle porte è pari a 90 cm
5. Le scale devono prevedere segnalazioni tattilo-plantari all'inizio e al termine della stessa (codice attenzione/servizio ai piedi della scala, codice pericolo valicabile alla sommità) e sui pianerottoli intermedi qualora superiori a 180 cm di lunghezza; i parapetti vanno opportunamente prolungati sui pianerottoli e oltre l'inizio e la fine della scala di 30 cm (vedi fig. 19).
6. Nei luoghi spaziosi dove mancano guide naturali e in corrispondenza dei servizi rilevanti (es. servizi igienici, uscite di emergenza, ascensori, ecc.), vanno previsti idonei segnali tattilopiantari.
7. Qualora siano presenti tornelli, è obbligatorio prevedere un accesso alternativo per sedia a ruote.

Art.17 Edifici sedi di attività aperte al pubblico: prescrizioni

1. Gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono essere accessibili (DM 236/89 art.3.3).
2. Le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, compresi i circoli privati, e per la ristorazione, devono essere visitabili, cioè devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, un servizio igienico e i servizi previsti (es. biglietteria) (DM 236/89 art.3.4).

Art.18 Controllo sugli interventi

1. Tutte le ditte che operano sugli spazi pubblici, sia direttamente incaricate dal Comune, sia per conto di enti terzi devono rispettare integralmente le prescrizioni normative in materia di barriere architettoniche e le norme del presente PEBA. Eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate e autorizzate per iscritto dal responsabile del procedimento, nel caso di appalto comunale, e dal responsabile del settore comunale di riferimento nel caso di interventi realizzati da enti terzi.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla verifica della corretta esecuzione delle opere realizzate e al rispetto delle norme vigenti e del presente PEBA.

3. Nel caso di spazi pertinenziali privati ad uso pubblico, quali ad esempio portici, piazze, percorsi pedonali, i proprietari degli immobili sono tenuti al rispetto delle normative vigenti in materia di barriere architettoniche, con particolare riferimento al DM 236/89 e al mantenimento degli spazi in adeguate condizioni di funzionalità e decoro. È vietato installare segnaletica, dissuasori, isole per la raccolta porta a porta, opere di arredo, qualora in contrasto con le norme e le indicazioni del presente PEBA.
4. In sede di rilascio o rinnovo di concessioni per occupazione di spazi e aree pubbliche per pubblici esercizi, è obbligatorio verificare il rispetto delle norme e delle indicazioni del presente PEBA.